

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 38 Data: 20/04/2009	Oggetto: CONSUMO IMMEDIATO SUL POSTO DI PRODOTTI DI GASTRONOMIA DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI VICINATO E DEI PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE DA PARTE DI TITOLARI DI PANIFICI. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE.
---	---

L'anno duemilanove, il giorno venti, del mese di Aprile alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

MATRICARDI M. LUIGINA	P	ORSI STEFANO	A
ORRÙ MASSIMILIANO	P	MALTONI MELELIA	P
GAMBUTI ALFIO	P	MORETTA TOMMASO	P
OLIVIERI PIER GIORGIO	P	ROGAZZO GIUSEPPE	P
PASQUINONI DANIELA	P	PULCINELLI PARIDE	P
ZANGHERI ANTONIO	P	SAMPAOLO ALDO	P
CAVALLUCCI MARZIO	P	ISIDORO DAVIDE	P
LEARDINI MONICA	P	CORZANI DINO GARDINO DETTO "GIANNI"	P
		GAIA ANGELINO	P

Presiede Maria Luigina Matricardi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi

Sono nominati scrutatori dal signor Presidente i Signori:

ISIDORO DAVIDE
CAVALLUCCI MARZIO
ZANGHERI ANTONIO

La seduta è ordinaria.

OGGETTO: Consumo immediato sul posto di prodotti di gastronomia da parte degli esercizi di vicinato e dei prodotti di propria produzione da parte di titolari di panifici. Individuazione modalità di effettuazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Richiamato il D.L. 04.07.2006 n° 223, convertito con modificazioni nella Legge 04.08.2006 n° 248 recante “Disposizione urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrata e di contrasto all’evasione fiscale”;

Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. F-bis, della predetta Legge 248/06 che introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, così come individuati dal D.Lgs. n° 114/98, legittimati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo immediato dei prodotti di gastronomia non può essere vietato o assoggettato all’ottenimento di autorizzazioni preventive se svolto alle condizioni espressamente previste che concernano la presenza di arredi nei locali dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie;

Visto, anche, l’art. 4, comma 2-bis, della stessa Legge n° 248/06 che consente ai titolari di impianti di panificazione l’attività di vendita di prodotti di propria produzione per il consumo immediato, con le modalità applicative previste per gli esercizi di vicinato, sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie;

Vista la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Commercio, Assicurazioni e Servizi n° 3603 del 28.09.2006;

Ritenuto opportuno, in assenza di specifiche disposizioni al riguardo, di individuare le caratteristiche di tale tipologia di consumo, al fine di dare certezza operativa a coloro che intendono svolgere tale forma di vendita, evitando, nel contempo, sconfinamenti dell’attività in violazione alla disciplina dello specifico settore della somministrazione di alimenti e bevande;

Valutati gli elementi ritenuti idonei alla corretta connotazione del consumo sul posto come di seguito indicati:

- il consumo deve avvenire esclusivamente in locali che devono conservare le caratteristiche strutturali tipiche degli esercizi di vendita al minuto di generi alimentari, fatta salva l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;
- è escluso l’utilizzo di ambienti appositamente destinati al consumo ed attrezzati, al chiuso o all’aperto, in spazi di pertinenza o comunque a disposizione (sala da pranzo, giardini e gazebi);
- è esclusa la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere, nonché il relativo servizio assistito da parte di personale apposito;
- è escluso l’uso di tavoli mentre è consentito l’uso di mensole predisposte lungo le pareti del locale con sedie e sgabelli;
- il consumatore ritira direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo, inseriti in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto, con possibilità di fornitura di posate, tovaglioli e bicchieri a perdere ed eventualmente di bevande in confezione originale sigillata;
- è fatto espresso divieto di esporre e/o consegnare all’utenza un “menu” delle consumazioni in quanto indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione;
- sui piani di appoggio non devono essere messi a disposizione dell’utente alimenti allo stato sfuso o confezionato (olio, aceto, sale, pane, ecc.);

- è vietata, altresì, la raccolta di ordinativi da parte dell'esercente presso i piani di appoggio;

il pagamento del corrispettivo dovuto deve essere effettuato al momento dell'acquisto e prima della consumazione sul posto.

Ravvisata, altresì, l'opportunità di precisare, per differenziare ulteriormente il consumo sul posto dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che negli esercizi commerciali oggetto del presente provvedimento non possono essere svolte attività di preparazione di bevande (the, caffè, ecc.);

Ritenuto, sotto il profilo igienico-sanitario, che trattandosi di stabilimenti alimentari, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 6 del Regolamento CE n° 852/2004 occorrerà:

- per gli stabilimenti già registrati, presentare apposita Notifica di aggiornamento della registrazione mediante indicazione delle nuove attività svolte;
- per gli stabilimenti ancora da attivare, inserire detta attività nella Notifica ai fini della registrazione occorrente per l'apertura di una nuova attività di vendita al dettaglio;

Ritenuto, altresì, opportuna la comunicazione preventiva da parte dell'operatore che intende avvalersi della possibilità di consumo sul posto dei prodotti alimentari;

Constatato che il Comune di Riccione nel predisporre una analoga Delibera (precisamente la Delibera di C.C. n° 42 del 01.07.2008) ha convocato in data 22.05.2008 un incontro con le Associazioni Artigiane e dei Commercianti per richiedere un loro qualificato parere in merito, per cui questa Amministrazione comunale ritiene che il suddetto parere possa ritenersi valido anche per l'estensione della presente Deliberazione;

Vista, anche, la comunicazione indirizzata in data 10.04.2007 a tutti i Sindaci della Provincia di Rimini da parte delle Associazioni FIPE/Confcommercio e FIEPET/Confesercenti in cui esprimono il loro parere sulle modalità di svolgimento del consumo sul posto dei prodotti alimentari in conformità della summenzionata Circolare ministeriale n° 3603/06, coincidente con quanto assunto con la presente Deliberazione;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1. Di individuare le modalità di effettuazione del consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia da parte degli esercizi di vicinato e dei prodotti di propria produzione da parte di titolari di panifici come segue:

I titolari degli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, in regola con le disposizioni igienico-sanitarie per la produzione, preparazione e vendita al pubblico di prodotti alimentari di seguito indicati, che intendono avvalersi della facoltà di effettuare il consumo sul posto di prodotti di gastronomia devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) il consumo deve avvenire esclusivamente all'interno dei locali che devono conservare le caratteristiche strutturali tipiche degli esercizi di vendita al minuto di generi alimentari, previo adeguamento dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'Azienda U.S.L.;
- b) è escluso l'uso di tavoli, mentre è consentito l'uso di mensole predisposte lungo le pareti del locale con sedie e sgabelli, di dimensioni congrue rispetto all'ampiezza e alla capacità ricettiva del locale, congruità che deve ritenersi tale quando la superficie occupata da detti arredi non supera di un quarto la superficie di vendita dell'esercizio di vicinato;
- c) è escluso:
 - l'utilizzo di ambienti appositamente destinati al consumo ed attrezzati, al chiuso o all'aperto, in spazi di pertinenza o comunque a disposizione (sale da pranzo, giardini e gazebo);

- la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere;
- qualsiasi forma di servizio assistito da parte del titolare dell'esercizio di vicinato o da parte del personale dipendente;
- qualsiasi attività di preparazione di bevande (the, caffè, ecc.);
- è fatto espresso divieto di esporre e/o consegnare all'utenza un "menu" delle consumazioni in quanto indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione;
- sui piani di appoggio non devono essere a disposizione dell'utente alimenti allo stato sfuso o confezionato (olio, aceto, sale, pane, ecc.);
- la raccolta di ordinativi da parte dell'esercente presso i piani di appoggio;

d) è consentito:

- il ritiro, da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, degli alimenti pronti per il consumo immediato inseriti in contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto;
- la fornitura di posate, tovaglioli e bicchieri a perdere;
- la fornitura di bevande in confezione originale sigillata;
- il pagamento del corrispettivo solo al momento dell'acquisto e prima della consumazione sul posto.

1. Per prodotti di gastronomia devono intendersi, generalmente, tutti i prodotti, bevande in confezioni sigillate comprese, che sono oggetto di vendita al dettaglio nel negozio e che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, nel rispetto dei gusti del consumatore, ma senza richiedere operazioni di trasformazioni nell'esercizio, fatta eccezione per il semplice riscaldamento con l'uso di idonee attrezzature.
2. Il consumo sul posto negli esercizi di vicinato in difformità alle sopra citate prescrizioni configura la somministrazione di alimenti e bevande e, come tale, è passibile delle sanzioni previste dalla Legge Regionale n° 14/2003.
3. Le predette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche agli impianti di panificazione i cui titolari siano interessati alla attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato sul posto.
4. Le presenti disposizioni non si applicano alle imprese artigiane di cui all'art. 4, comma 2, lett. F), del D.Lgs. n° 114/98 esercenti la sola attività al dettaglio dei propri prodotti nei luoghi di produzione o in locali adiacenti.
5. Di stabilire che gli operatori che intendono avvalersi della possibilità di consumo sul posto dei prodotti alimentari devono presentare comunicazione scritta al Comune.

Di dare atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa.

PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO - FAVOREVOLE - DOTT. SSA MARISA MONTANARI

E' presente alla seduta con funzioni referenti l'ispettore di P.M. De Conti Gianfranco, istruttore direttivo alle attività economiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D.lg. 267/2000;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore incaricato;
- Udite sull'argomento l'introduzione del Sindaco e la relazione dell'Assessore alle Attività Economiche, Olivieri Pier Giorgio;
- Preso atto del dibattito consiliare risultante da integrale trascrizione da nastro magnetico della seduta depositata agli atti del presente provvedimento nel corso del quale sono intervenuti:
 - o il Consigliere Sampaolo Aldo il quale sottolinea la necessità di evitare che in futuro si vadano a creare situazioni di conflitti sociali fra esercizi esistenti e quelli che si andranno ad insediare.
 - o Il Sindaco fa presente che con questo regolamento si va a recepire una normativa che consente di regolamentare la materia in presenza di specifiche richieste;
 - o Il Consigliere Gaia Angelino sottolinea la necessità che i rivenditori di pane abbiano un'entrata specifica a un locale da destinare in via esclusiva alla vendita al fine di evitare commistioni di odori;
 - o Il Consigliere Isidoro Davide preannuncia astensione in quanto afferma di non condividere la normativa;
 - o Il Consigliere Gaia Angelino preannuncia voto contrario per le motivazioni esposte nel proprio intervento;
- Ritenuto di dovere provvedere;
- Con voti favorevoli 14, 1 contrario espresso dal Consigliere Gaia Angelino e l'astensione dal voto del Consigliere Isidoro Davide:

DELIBERA

1.Di approvare in ogni sua parte la proposta di delibera riportata in narrativa.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to MATRICARDI M. LUIGINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

n. albo 130 Data 08/05/2009

La presente deliberazione viene affissa in data odierna
all' Albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI

- Invio al Difensore Civico per iniziativa dei Consiglieri n. _____ del _____

- Invio al Co.Re.Co (se non istituito il Difensore Civico) n. _____ del _____

-In quanto trattasi di materia di cui all'art. 126, Dlgs n. 267/2000

-Per iniziativa dei Consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1 e 2, Dlgs n. 267/2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi
dal 08/05/2009 al 23/05/2009

IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000)

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10° giorno dalla avvenuta pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n. 267/2000) _____

Coriano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI